

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati

dott. Giovanna Osana	Presidente
dott. Maria Sechi	Consigliere relatore
dott. Grazia Bagella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 130 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da

**BANCO DI SARDEGNA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti del 13.7.2000 notaio Pitzorno

**appellante**

**contro**

**DITTA** **GIANCARLO**, in persona del titolare Giovanni Carlo, con sede in ed elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta

**appellata**

All'udienza del 5.2.2021 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Nell'interesse dell'appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di gravame e delle domande proposte, riformare la sentenza del Tribunale di Oristano resa in data 10.09.2018, n. 588, pubblicata in pari data, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 1471/2009 R.G., accertando e dichiarando l'efficacia della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, per l'effetto rideterminando il saldo di chiusura del c/c n. 3 nella misura di euro



37.824,87 (ipotesi A, pag. 20-21 della perizia del CTU), o nella diversa misura accertanda sulla base delle suesposte considerazioni svolte nei motivi di appello.

Con il favore delle spese di lite e dei compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, oneri contributivi e fiscali.

Nell'interesse dell'appellata: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti:

1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.

2) Nel merito

In via principale, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Oristano n. 588/2018 del 10/09/2018, pubblicata in pari data, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 1471/2009 R.G.

3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Giancarlo in qualità di titolare della ditta individuale Giovanni Carlo, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Oristano il Banco di Sardegna S.p.A. esponendo quanto segue.

Nel mese di aprile 1994 aveva acceso il conto corrente n. 13274, assistito da una linea di credito da ritenersi peraltro nullo per difetto di forma non essendo stato sottoscritto da entrambe le parti; al momento della stipulazione del contratto non era stato pattuito il tasso di interessi debitori, indicati con riferimento agli usi su piazza e nel corso del rapporto oggetto di continue variazioni unilaterali, tali da aver anche dato luogo ad usura; era stata applicata la capitalizzazione trimestrale di tali interessi ed illegittime commissioni di massimo scoperto.

La Banca aveva infine revocato la linea di credito concessa e chiesto l'immediato rimborso dello scoperto, a suo dire pari a € 52.222,30.

L'attore, pertanto, chiese la declaratoria della nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente e, previa rideterminazione del saldo del conto corrente elidendo le poste passive



illegittimamente addebitate, la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il Banco di Sardegna S.p.A., costituitosi, eccepì la prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito; nel merito, chiese il rigetto delle avverse domande.

Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica, con sentenza n. 588/18 il Tribunale di Oristano accolse la domanda e condannò la Banca alla restituzione al correntista della somma di € 2.748,62, oltre interessi.

Per quel che qui è di interesse, il primo giudice, rilevato che la banca aveva prodotto il contratto, e quindi aveva dimostrato il rispetto della forma scritta richiesta ai sensi dell'art. 117 TUB, ritenuta la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto, rigettò l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, cosicché doveva essere considerata la rideterminazione del conto corrente effettuata dal c.t.u. che portava ad un saldo attivo.

In particolare, il primo giudice osservò che, essendo sorte contestazioni tra le parti in ordine alla qualificazione delle rimesse, ossia se le stesse avessero natura ripristinatoria o solutoria, era onere della banca, che aveva eccepito la prescrizione, specificamente allegare e provare quali fossero le rimesse che avevano avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte di una formulazione di tale eccezione del tutto generica, non si poteva supplire all'omesso assolvimento dei predetti oneri individuando d'ufficio i versamenti solutori.

In altri termini, la dimostrazione della natura solutoria delle rimesse integrava un fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione nonché, specularmente, fatto estintivo della domanda di controparte di ripetizione dell'indebito, cosicché, attesa la sussistenza di una presunzione in ordine alla funzione ripristinatoria delle rimesse, in mancanza di assolvimento da parte della banca dei suoi oneri di allegazione e prova, l'eccezione di prescrizione non poteva essere accolta.

Avverso la predetta decisione il Banco di Sardegna S.p.A. ha proposto appello, cui ha resistito il

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**



Con la proposta impugnazione l'appellante ha dedotto che nella specie non era affatto incontestato che il conto corrente avesse operato in presenza di aperture di credito, e comunque il c.t.u. aveva ritenuto di poter desumere un affidamento dagli estratti scalari trimestrali, laddove, invece, la prova dell'affidamento non può desumersi da elementi presuntivi, occorrendo l'allegazione e la dimostrazione di una apposita convenzione di cui è onerato l'attore correntista; in ogni caso, il c.t.u. incaricato in primo grado aveva individuato una pluralità di rimesse solutorie extrafido, il che escludeva già di per sé la presunzione della natura ripristinatoria di tutte le rimesse.

Per altro verso, anche volendo ritenere dimostrata l'esistenza di un affidamento a valere sul conto corrente in esame, a fronte di una domanda di ripetizione dell'indebito era sufficiente la mera allegazione dell'eccezione di prescrizione, ovvero l'inerzia del titolare del diritto, e la volontà di avvalersene; quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, la banca non era onerata della specifica indicazione delle rimesse solutorie, competendo al giudice il relativo accertamento; accertamento che nella specie era stato effettuato dal c.t.u., che aveva formulato varie ipotesi di rideterminazione del conto corrente e, al netto delle rimesse solutorie prescritte, aveva accertato un saldo finale di € 37.824,87 a debito del correntista.

L'appello è ammissibile, in quanto fondato su censure più che specifiche, e fondato.

Sotto un primo profilo si deve rilevare che nella specie la esistenza di una apertura di credito in conto corrente risulta anzitutto provata dalla lettera del 12.9.2008 con la quale la stessa Banca aveva revocato con effetto immediato "ogni affidamento concesso" al

Va inoltre evidenziato che la banca, nel corso dell'intero rapporto, aveva consentito al di usufruire di uno scoperto di conto corrente, e che era stata prevista, ed applicata, una commissione di massimo scoperto, che di per sé presuppone un affidamento.

In ogni caso, proprio in considerazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, il c.t.u. era stato espressamente incaricato di provvedere alla rideterminazione del saldo considerando come non ripetibili gli eventuali versamenti eseguiti oltre il decennio antecedente la domanda di ripetizione dell'indebito da parte del *"solo se su conto corrente scoperto, ovvero su conto in cui il passivo abbia superato la soglia dell'eventuale affidamento concesso al cliente"*; il c.t.u., incaricato di individuare l'affidamento concesso sulla base della documentazione in atti, tenendo conto non solo dei contratti, ma



anche degli elementi che consentissero di riscontrarne la presenza, aveva accertato che nel corso del rapporto erano stati concessi diversi affidamenti, che aveva anche compiutamente ricostruito.

Ciò posto, in materia la Suprema Corte ha affermato che *“l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene”* (Cass. 4372/18); non solo, la Corte ha altresì rilevato che *“Ai fini della valida proposizione dell’eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo “dies a quo”, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione”* (Cass.18144/18; vd. anche SS. UU. 15895/19).

Anche di recente la Corte di legittimità ha ribadito che *“Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell’eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito soddisfatto semplicemente con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare”* (Cass. 14598/20).

Sulla base dei predetti principi è dunque erronea la decisione del Tribunale, laddove è stata rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sul presupposto che la stessa avrebbe dovuto specificamente allegare e provare ogni singola rimessa solutoria, non essendo possibile procedere a detto accertamento d’ufficio.

In proposito è stato infatti rilevato che *“ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione dell’indebitato non si richiede che il correntista specifichi le singole rimesse eseguite che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell’art. 2033 c.c. ... Pertanto, non sussiste alcuna ragione per cui la banca che eccepisce la prescrizione debba essere gravata dall’onere di indicare i detti versamenti solutori, se si tiene conto del fatto che nemmeno l’attore in*



*ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata” (Cass. 18144/18).*

Il c.t.u. nominato in primo grado aveva accertato, sulla base degli estratti conto in atti, che vi erano state rimesse aventi natura solutoria, e che il conto, ricostruito tenendo conto delle stesse e della loro non ripetibilità per effetto della prescrizione, aveva un saldo di € 37.824,87 a debito del correntista

Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, avuto riguardo all’esito della c.t.u., si determina il saldo di chiusura del conto corrente n. 13274 nell’importo di € 37.824,87 a debito del correntista, e quindi va ovviamente rigettata la domanda di ripetizione dallo stesso proposta.

Avuto riguardo all’esito globale del giudizio, caratterizzato dall’accoglimento dell’appello e di parte delle domande proposte dall’attore, si ravvisa una parziale soccombenza reciproca che giustifica una compensazione tra le parti delle spese del giudizio nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico della Banca.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 588/2016 del Tribunale di Oristano.

1. Determina il saldo di chiusura del conto corrente n. 13274 nell’importo di € 37.824,87 a debito del correntista ditta Giancarlo, in persona del titolare Giovanni Carlo;
2. Dichiara compensate per la metà tra le parti le spese del giudizio, e condanna il Banco di Sardegna S.p.A. alla rifusione, in favore del della restante parte, che liquida per il primo grado in complessivi € di cui € 3.627,00 per compensi professionali, e per il presente grado in € 3.307,50 per compensi professionali, oltre al 50% delle spese di c.t.u., ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Cagliari il 6 maggio 2021

Il Consigliere estensore

dott. Maria Sechi

Il Presidente

dott. Giovanna Osana

